

COMUNE DI ROVERETO
STATUTO DELLA FONDAZIONE
“MUSEO CIVICO DI ROVERETO”

Art. 1 – Denominazione e sede.

1. E' istituita una Fondazione di partecipazione denominata “Museo civico di Rovereto”, di seguito nominata “Fondazione”.
2. Tale Fondazione è una organizzazione senza fine di lucro che costituisce l'evoluzione del Museo civico di Rovereto, fondato il 1 agosto 1851 dalla “Società del Museo civico”, il cui statuto fu approvato con I.R. Decreto ministeriale n. 15654/753 di data 7 luglio 1853. Iscritto tra i musei italiani ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1080, il museo è stato gestito dalla “Società Museo civico” fino al 28 dicembre 1983, data di sottoscrizione dell'atto di donazione al Comune di Rovereto. Il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto di data 7 ottobre 1992, ha iscritto il Museo civico nello schedario dell'anagrafe nazionale delle ricerche e la Commissione Scientifica CITES ha riconosciuto, ai sensi del Decreto Ministeriale 28.03.94, il Museo civico idoneo all'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche per l'attività sancita dalla Convenzione di Washington con codice IT009. Il Museo civico di Rovereto fa parte del sistema museale trentino ai sensi della L.P. 15/2007.
3. La Fondazione è costituita dal comune di Rovereto. Possono divenire fondatori altri soggetti secondo le modalità di cui al successivo art.4.
4. La Fondazione ha sede legale nel comune di Rovereto.

Art. 2 - Finalità della Fondazione

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:
 - a) raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico, scientifico, naturalistico e ambientale come sancito nel codice dei beni culturali di cui al D.Lgsvo 22 gennaio 2004, n.42, svolgendo anche attività di ricerca scientifica nei settori sopraelencati e sul patrimonio conferito, a titolo di utilizzo in comodato, dal comune di Rovereto e da altri soggetti con le medesime finalità;
 - b) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni in dotazione e del patrimonio informativo oggetto delle ricerche scientifiche;
 - c) adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedendo all'organizzazione di mostre, curando pubblicazioni sia specialistiche che didattiche, diffondendo la conoscenza dei beni culturali ed ambientali del territorio e promuovendone la difesa e lo studio;
 - d) garantire la fruizione pubblica del patrimonio e dei relativi dati scientifici;

- e) operare mediante apparati di mediazione culturale che favoriscano un approccio informale, ludico, partecipato, interattivo con la scienza e le sue applicazioni tecnologiche;
 - f) sostenere la partecipazione dei volontari all'attività del museo e favorire l'accessibilità di tutte le categorie di cittadini;
 - g) sviluppare azioni di educazione e di apprendimento informale, anche mediante la ricerca nel settore educativo-pedagogico;
 - h) promuovere la consapevolezza sul patrimonio naturale e favorire l'impegno per la conservazione della natura e dell'ambiente;
 - i) sostenere la conoscenza e la consapevolezza sulla cultura tecnico-scientifica e sul suo ruolo nella società;
 - l) favorire l'apprendimento del metodo scientifico e diffondere il sapere scientifico come orientamento agli studi e come possibile professione;
 - m) sviluppare attività di formazione.
2. Le finalità della Fondazione sono perseguite mediante:
- a) lo studio, la ricerca e lo scambio di conoscenze e di materiali, in tutti i settori descritti al comma 1 del presente articolo;
 - b) l'esposizione permanente dei beni e l'organizzazione di mostre, manifestazioni e attività didattiche;
 - c) le pubblicazioni e le attività connesse alla commercializzazione riferita al settore dell'editoria e degli audiovisivi;
 - d) la cura di servizi riguardanti argomenti di natura storico-artistica, scientifica, naturalistica, ambientale e culturale in favore di enti pubblici e di soggetti privati;
 - e) la collaborazione con le altre istituzioni culturali del territorio;
 - f) la istituzione di premi o borse di studio;
 - g) l'erogazione di corsi di formazione.
3. La Fondazione, pur nella sua configurazione istituzionale e organizzativa, orientata al conseguimento di margini ottimali di efficienza gestionale e di economicità, svolge la sua attività nella trasparenza, nel pluralismo, nell'autonomia e nell'imparzialità dell'attività scientifica e culturale.

La Fondazione si dota di un codice etico che esplicita i valori e la mission su cui si basa la sua azione.

Art. 3 – Modalità di conseguimento degli scopi

1. Per conseguire i propri scopi la Fondazione:
- stipula apposita concessione con il comune di Rovereto per la gestione delle sedi, dove la Fondazione svolge la propria attività istituzionale;
 - può stipulare analoghe concessioni con altri comuni e con gli altri soci fondatori per la gestione, la valorizzazione e lo studio di strutture e siti compatibili con le sue finalità;
 - può stipulare ogni contratto o convenzione consentita dall'ordinamento e può organizzare servizi aggiuntivi ed attività accessorie finalizzate al conseguimento della sostenibilità economica della Fondazione;
2. La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria ed utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2 e quindi, nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse

- finalità, la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente ai propri scopi.
3. La Fondazione non distribuisce o assegna in alcun modo ed in alcuna forma, né diretta né indiretta, quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, ai fondatori, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai consulenti. La carica di amministratore in seno agli organi della Fondazione è gratuita, fatta eccezione per il direttore ed il revisore dei conti, e salvo la corresponsione di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.
 4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 5. La Fondazione svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra le funzioni di indirizzo e controllo e le prerogative che appartengono alla autonomia scientifica e gestionale;
 - b) conseguimento di equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
 - c) trasparenza nelle procedure di selezione del personale, orientamento verso la produzione di stabili competenze distintive, investimento nelle risorse umane;
 - d) valutazione indipendente dei risultati delle attività svolte.
 6. La Fondazione, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, partecipa al sistema museale trentino, ricercando la qualificazione prevista dagli articoli 16 e 23 della L.P. 15/2007, e coopera con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca.
 7. La Fondazione regola di norma i propri rapporti con i fondatori, con gli enti pubblici locali, con le relative strutture e con i loro enti funzionali tramite accordi formalizzati anche su base pluriennale. Nel caso del comune di Rovereto tali accordi assumono la forma di convenzione o accordi di programma di durata pluriennale.
 8. La Fondazione regola di norma i propri rapporti con soggetti terzi mediante le ordinarie forme civilistiche.
 9. La Fondazione è costituita da soci Fondatori e soci Partecipanti.

Art. 4 - Fondatori

1. E' fondatore il comune di Rovereto.
2. Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, alle seguenti condizioni:
 - a) venga presentato da un Fondatore;
 - b) concorra al fondo di dotazione della Fondazione con un contributo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - c) vi sia l'approvazione dell'Assemblea.
3. Per concorso al fondo di gestione di cui all'art. 14 si intende invece qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, con tale specifica destinazione.
4. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
5. I fondatori possono recedere dalla Fondazione mediante comunicazione scritta, adottata dal legale rappresentante se persona giuridica, con effetto a

partire dal secondo esercizio successivo a quello della comunicazione, senza ottenere alcun rimborso del contributo al fondo di dotazione.

Art. 5 - Partecipanti

1. Possono partecipare alla Fondazione le associazioni, le scuole di ogni ordine e grado, le Università, i soggetti pubblici e privati che, condividendo lo scopo della Fondazione intendono contribuire al Fondo di gestione. Non sono prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento della stessa; il diniego delle domande di ammissione deve essere espressamente motivato.
2. La delibera di ammissione dei partecipanti è notificata al richiedente, con l'indicazione della quota annuale da versare alla Fondazione per le spese di esercizio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo partecipante dovrà inviare alla Fondazione la dichiarazione di accettazione, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione che non potrà essere inferiore a 100,00 Euro.
3. Ogni partecipante può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione, senza poter ottenere alcun rimborso negli stessi termini di quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente articolo 4.
4. Comportano la decadenza dalla qualità di partecipante, senza necessità di presa d'atto:
 1. ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal consiglio di amministrazione;
 2. il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione.
5. I partecipanti nominano un collegio che li rappresenta secondo le modalità individuate dal consiglio di amministrazione. Tale collegio, della durata del mandato del consiglio di amministrazione:
 1. segnala all'assemblea una rosa di nomi per la designazione di un rappresentante dei Partecipanti nel consiglio di amministrazione;
 2. formula al consiglio di amministrazione proposte o esprime pareri, ove richiesto, in ordine alle attività della Fondazione.

Art. 6 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
l'assemblea ;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il comitato scientifico;
il direttore;
il revisore dei conti.
2. Non possono fare parte degli organi coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19/03/1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f).

3. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto.
4. Se la verifica ha esito negativo ne dichiarano la decadenza e ne promuovono la sostituzione.
5. I componenti degli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nella seguente ipotesi:
 - perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo.Per i componenti del consiglio di amministrazione si aggiunge anche la seguente ipotesi:
 - mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.
6. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso, abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato e all'interessato.

Art. 7 – Assemblea

1. L'assemblea è costituita dai fondatori nel numero di un rappresentante per ciascuno di essi.
2. L'assemblea si raduna almeno due volte l'anno. Una delle riunioni deve essere tenuta nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di ciascun anno.
3. L'Assemblea è convocata dal presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. L'assemblea è convocata mediante avviso raccomandato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire per telefax o per posta elettronica con un preavviso di sole 48 ore. L'assemblea è validamente costituita in I° convocazione con la presenza dei membri rappresentanti almeno il 70% del concorso al fondo di dotazione finanziaria alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento; in II° convocazione con la presenza dei membri rappresentanti almeno il 50% del concorso al fondo di dotazione finanziaria alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di presenza di tutti i fondatori, degli amministratori e del revisore contabile, la riunione dell'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.
4. Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal Legale rappresentante o da persona da lui designata. I componenti del consiglio di amministrazione possono partecipare senza diritto di voto all'assemblea.
5. Il voto dei Fondatori in assemblea è espresso proporzionalmente, in termini percentuali, al concorso effettuato al fondo di dotazione finanziaria della Fondazione.
6. L'assemblea approva, con il voto favorevole dei rappresentanti la maggioranza assoluta della partecipazione al fondo di dotazione finanziaria, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'assemblea dovrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di

altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano la qualità di Fondatori.

7. Le deliberazioni di cui al comma 8 sono prese con il voto favorevole dei rappresentanti la maggioranza assoluta della partecipazione finanziaria al fondo di dotazione finanziaria. Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte, a voto palese, con la maggioranza dei due terzi della partecipazione al fondo di dotazione. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del presidente dell'assemblea.
8. L'assemblea:
 - a) nomina i tre componenti del consiglio di amministrazione, non di diritto del comune di Rovereto, in possesso di adeguato curriculum attinente alla funzione, di cui uno sulla base di una rosa di segnalazioni del collegio dei Partecipanti;
 - b) approva il programma annuale e triennale di attività, predisposto dal consiglio di amministrazione, il bilancio annuale e triennale ed il bilancio consuntivo;
 - c) fissa, su proposta del consiglio di amministrazione e secondo una proiezione pluriennale i criteri per determinare l'ammontare della quota annuale di versamento al fondo di gestione dovuta dai Partecipanti;
 - d) delibera le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi del concorso effettivo al fondo di dotazione finanziaria e comunque con il voto favorevole del consiglio comunale di Rovereto;
 - e) delibera lo scioglimento della Fondazione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi del concorso effettivo al fondo di dotazione finanziaria e comunque con il voto favorevole del consiglio comunale di Rovereto;
 - f) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammissione dei fondatori
 - g) nomina il revisore dei conti e ne determina il compenso.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione ed i suoi componenti durano in carica per la durata del mandato del sindaco e sono rinnovabili per un solo ulteriore mandato.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, in possesso di adeguato curriculum attinente alla funzione, tre dei quali designati dal sindaco del Comune di Rovereto, ivi compreso il presidente, di cui uno a scelta fra una rosa di soggetti segnalati dalla Società del Museo civico di Rovereto, e un quarto designato dalle minoranze del consiglio comunale. I rimanenti tre componenti saranno designati dall'assemblea come all'articolo 7 del presente statuto.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo telefax o posta elettronica con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima della seduta.
4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della

maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

5. Il verbale delle riunioni e delle decisioni assunte è sottoscritto dal presidente e dal direttore che funge anche da segretario verbalizzante.
6. In via transitoria, fino alla partecipazione di altri soci, il consiglio di amministrazione è composto dai soli rappresentanti del comune di Rovereto.

Art. 9 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
 - a) predispone il bilancio preventivo annuale e triennale e quello consuntivo. La proposta di bilancio dovrà essere compatibile con la programmazione finanziaria del comune di Rovereto;
 - b) riceve il programma annuale d'attività, predisposto dal direttore, acquisisce il parere del comitato scientifico e lo trasmette all'Assemblea;
 - c) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;
 - d) nomina nel suo seno, su proposta del presidente, il vicepresidente;
 - e) nomina il direttore della Fondazione e ne determina il compenso con riferimento alla contrattazione collettiva della dirigenza del comparto delle autonomie locali;
 - f) provvede all'organizzazione del personale e degli uffici, disciplinando la relativa materia ed i requisiti di accesso per il personale ivi compreso il direttore; provvede inoltre alla determinazione del fabbisogno di personale;
 - g) provvede alle altre nomine di competenza della Fondazione;
 - h) adotta i regolamenti su proposta del direttore, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
 - j) ammette nella Fondazione i Partecipanti;
 - k) attribuisce ai consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;
 - l) propone all'assemblea l'ammontare della quota di partecipazione;
 - m) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - n) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
 - o) delibera sulla costituzione e la partecipazione in enti, società e agli altri organismi;
 - p) predispone, sotto la sua responsabilità, e aggiorna l'albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dall'assemblea;
 - q) esercita gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non attribuiti dallo statuto ad altri organi;
 - r) tiene conto nella propria programmazione degli atti di indirizzo approvati dal consiglio comunale di Rovereto;
 - s) nomina i membri del comitato scientifico come da successivo art. 19 comma 4.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, entro il primo semestre dal suo insediamento, il codice etico della Fondazione, elaborato dalla commissione, all'uopo incaricata dal C.d.A. stesso, i cui componenti sono stati individuati dall'assemblea dei soci.

Art. 10 - Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
2. Assume la carica di presidente il componente del consiglio di amministrazione designato alla carica dal sindaco del comune di Rovereto.
3. Il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.
4. Il presidente:
 - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - b) convoca e presiede, salvo delega, il comitato scientifico;
 - c) stipula gli accordi e le convenzioni di esercizio con i fondatori;
 - d) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto;
 - e) vigila sul buon andamento della Fondazione;
 - f) assume, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da ratificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla loro adozione dal consiglio di amministrazione stesso.

Art. 11 - Direttore

1. L'incarico di direttore è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, previa selezione fra soggetti in possesso di specifici, adeguati e riconoscibili requisiti e con contratto a termine di durata quinquennale ad una persona. La sussistenza dei requisiti deve essere dettagliatamente indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico, che è rinnovabile. In via transitoria per la costituzione degli organi e fino alla nomina funge da direttore il dirigente dei servizi museali del comune di Rovereto.
2. Il direttore:
 - a) è responsabile operativo dell'attività della Fondazione;
 - b) cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, dei programmi annuali e pluriennali di attività e degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
 - c) redige i bilanci di previsione, le loro variazioni, il conto consuntivo e la relazione illustrativa e li trasmette al consiglio di amministrazione.
 - d) predispone il programma annuale di attività e lo trasmette al consiglio di amministrazione;
 - e) provvede all'instaurazione dei rapporti di lavoro del personale della Fondazione sulla base del fabbisogno stabilito dal consiglio di amministrazione;
 - f) coordina e gestisce il personale della Fondazione e svolge il ruolo di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) è responsabile dei beni a qualsiasi titolo affidati alla Fondazione;
 - h) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, sottoscrivendoli unitamente al presidente dell'organo collegiale. La funzione di segretario verbalizzante può essere delegata ad un dipendente della Fondazione;
 - i) stipula i contratti in rappresentanza della Fondazione.

Art. 12 - Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, nominato dall'assemblea, è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il revisore dei conti:
 - a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed è incaricato anche del “controllo di legalità/contabile”, oltreché del controllo di conformità degli atti amministrativi alla normativa civile/amministrativa e allo statuto;
 - b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
 - c) adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dal codice civile.
3. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, senza diritto di voto.
4. Dell'attività del revisore dei conti è redatto verbale, trascritto in apposito registro.

Art. 13 - Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione costituisce il patrimonio della Fondazione; è composto dai conferimenti in denaro ed in beni effettuati dai Fondatori per entrare a far parte della Fondazione.
2. I beni demaniali o del patrimonio indisponibile che vengano concessi alla Fondazione per la loro gestione, conservano la loro natura demaniale, restano soggetti alle norme di legge che li riguardano ed ai relativi atti di concessione e saranno restituiti agli Enti cui appartengono, con le eventuali addizioni ,in caso di scadenze delle concessioni e comunque in caso di estinzione della Fondazione.
3. I rapporti tra la Fondazione ed il comune di Rovereto o altri comuni, e concernenti beni patrimoniali degli stessi enti, sono regolati da appositi titoli contrattuali o concessori.
4. Tale patrimonio può essere successivamente incrementato da contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della fondazione
5. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non può in ogni caso disporsi del diritto di proprietà degli immobili conferiti dai fondatori o costituire diritti reali parziali o di garanzia su di essi.

Art. 14 - Fondo di gestione

1. Compongono il fondo di gestione tutti i conferimenti diversi da quelli di cui all'art. 13. I conferimenti possono essere in denaro, in beni mobili ed immobili e le altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione.
2. In particolare, il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, ad eccezione di quelli di cui all'art.13;
 - b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
 - c) dai redditi e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - d) da donazioni o disposizioni testamentarie;
 - e) da contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o soggetti privati;
 - f) dagli eventuali contributi in conto esercizio dei soci.
3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

4. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dai fondatori, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla fondazione stessa.

Art. 15 Strumenti finanziari

1. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione, oltre a quelle di cui al punto 2 dell'art.14, sono costituite:
 - a) dai versamenti annuali dei soci;
 - b) dai finanziamenti ottenuti sulla normativa di settore provinciali, regionali, nazionali o comunitari, nonché dall'accesso a fondi e dalla partecipazione a bandi;
 - c) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
 - d) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio;
 - e) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;
 - f) da ogni altra sopravvenienza non destinata all'integrazione o all'incremento del fondo di dotazione;
 - g) dai finanziamenti dei fondatori o dei partecipanti, fruttiferi od infruttiferi di interessi.
2. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 16 - Esercizio finanziario e bilancio preventivo

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno viene predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il Bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno.
2. La Fondazione opera secondo i criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 17 Bilancio consuntivo

1. Il Bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.
2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
4. Il Bilancio viene approvato dall'Assemblea, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
5. Il Bilancio viene sottoposto entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere comunque approvato entro sei mesi

dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroghe di legge.

6. La Fondazione presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente.
7. L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

Art. 18 - Controllo e vigilanza

1. La Fondazione riconosce al comune di Rovereto la facoltà di adottare forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dell'attività della Fondazione agli obiettivi individuati dal presente statuto, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti .

Art. 19 Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico fornisce agli organi della Fondazione l'orientamento scientifico nei vari settori d'intervento del Museo e funzionali all'azione culturale dello stesso e a ogni altra questione per la quale il consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere. Il comitato scientifico collaborerà con gli organi della Fondazione nella definizione della programmazione culturale e scientifica del Museo esprimendo parere obbligatorio e non vincolante sul programma annuale di attività.
2. Il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di motivare le deliberazioni e le decisioni che siano palesemente in contrasto con i pareri espressi dal comitato scientifico.
3. Per la partecipazione a tale comitato non è prevista la corresponsione di compenso o gettone di presenza, salvo la corresponsione di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione..
4. Il comitato si riunisce almeno tre volte all'anno.
5. Il comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre a un massimo di cinque, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione, di cui uno designato dalla "Società Museo civico" tra le persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.
6. Il comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del presidente nominato a maggioranza fra i suoi componenti. Il comitato scientifico nomina fra i suoi componenti anche il vice presidente. La prima seduta è convocata dal presidente della Fondazione.
7. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni del comitato è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e da un componente che funge da segretario. Il comitato scientifico rimane in carica per la durata del consiglio che lo ha nominato.

Art. 20 - Durata e scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione dura sino a che il suo scopo divenga impossibile da realizzare o i mezzi per attuarlo divengano eccessivamente onerosi.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, o su determinazione dell'Assemblea come da art. 7 comma 8, la Fondazione viene sciolta.
3. La proprietà dei beni mobili e immobili verrà conferita, previa estinzione della persona giuridica e liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge (codice civile e norme di attuazione), al comune di Rovereto ed agli altri soggetti Fondatori in proporzione ai beni conferiti.

Art. 21- Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Art. 22 - Norme finali e transitorie

1. La Fondazione può impiegare personale dipendente del comune di Rovereto trasferito e/o messo a disposizione ai sensi della normativa e del contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto autonomie locali in vigore.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente statuto viene demandata a regolamenti interni della Fondazione.